



1,50

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- GOBBI DANIELA Presidente
- CAZZOLLA FERNANDO ANTONIO Relatore
- GRANDE FELICE Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6284/14
depositato il 11/12/2014

- avverso la sentenza n. 1358/4/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TARANTO
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

~~AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO~~
~~VIA DANTE MANC. REG. ELETT. 2100~~

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I, 150 74100 TARANTO TA

altre parti coinvolte:

EQUITALIA SUD SPA.
VIA XX SETTEMBRE 74100 TARANTO TA

difeso da:

D'ORSO SALVATORE
VIA CAVOUR, 21 74121 TARANTO TA

Atti impugnati:

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 106201290485244335000 IVA-ALTRO 1999

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 6284/14

UDIENZA DEL

01/10/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

3110/16

PRONUNCIATA IL:

01/10/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/12/16

Il Segretario

Equitalia Sud S.p.a. - appellata' -, così come costituita in atti, depositava il 14 settembre 2015 presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, contrastando in ogni parte le eccezioni e le richieste dell'appellante.

Pertanto, con le sue conclusioni, chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All'udienza del 3 giugno 2015 il Collegio, con ordinanza n. 473/29/15, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e fissava la discussione della causa nel merito per il giorno 1 ottobre 2015, alle ore 9,30.

All'udienza pubblica odierna - 1 ottobre 2015 - il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati tutti gli atti della disputa che qui ci occupa, concentra doverosamente l'attenzione sulla richiesta preliminare dell'appellante, già evidenziata in fatto, riferita alla rimessione, previa dichiarazione della nullità della sentenza gravata, della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto per la mancata instaurazione del regolare contraddittorio nel giudizio di primo grado tra tutte le parti del processo.

Precisamente è stato, inequivocabilmente, constatato da questo Collegio che nulla hanno provato sul punto le parti appellate

Quindi la mancanza della specifica documentazione attestante la comunicazione alla società contribuente ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza, svoltasi il 18 febbraio 2014 presso la competente Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, nella quale, in assenza del regolare contraddittorio, è stata definitivamente ed illegittimamente decisa la controversia da cui è scaturita la sentenza gravata, determina il doveroso accoglimento dell'eccezione dell'appellante.

Pertanto è indubbio che, con specifico riferimento a quanto, or ora, affermato, nel giudizio di primo grado non si sia instaurato ed integrato il regolare contraddittorio, perché, precisamente, è accaduto che là

baq 3/11 

contribuente ricorrente (appellante) non ha avuto regolare e formale avviso di trattazione, come richiesto e previsto espressamente dall'articolo 31 - *Avviso di trattazione* - del d. lgs. n. 546/1992 e quindi la stessa non è potuta comparire all'udienza del 18 febbraio 2014 (tanto si evince dal relativo processo verbale redatto in pari data), in cui è stata decisa definitivamente la controversia che qui ci occupa, non consentendole di esercitare il proprio diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Quindi l'eccezione dell'appellante, si ripete, è doverosamente accolta. Di conseguenza il Collegio dichiara nulla la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che provvederà a costituire o integrare regolarmente il contraddittorio, così come previsto e richiesto espressamente dell'articolo 59 - *Rimessione alla commissione provinciale* -, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 546/1992, al fine di conferire la necessaria legittimità alla sua decisione.

L'accoglimento dell'eccezione, pocanzi esaminata, assume evidente carattere prioritario ed assorbente di ogni altro motivo di impugnazione e pertanto il Collegio è esonerato dal proseguire lo scrutinio delle altre doglianze proposte dall'appellante.

La particolare problematica della controversia suggerisce al Collegio di compensare integralmente tra tutte le parti anche le spese di questo giudizio di appello.


P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello, dichiara nulla la sentenza impugnata e, per l'effetto, rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che, costituito o integrato il regolare contraddittorio tra tutte le parti del processo, definitivamente, la deciderà.

Spese compensate.

Il giudice relatore ed estensore

Prof. Dott. Fernando Antonio Cazzolla



Il presidente

Avv. Daniela Gobbi

